



*Tribunale Amministrativo Regionale
per la Toscana*

Cod. Fisc. 80045610484

CAP. 50122 Firenze, li **17 gennaio 2024**
Via Ricasoli n. 40 - Tel. (055)26.73.01 - fax (055)29.33.82
PEC: tarfi-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Agli Ordini degli Avvocati
della Regione Toscana

OGGETTO: Bando per n. 4 tirocini formativi ex art. 73 D.L. 69/2013 per l'anno 2024 presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Si trasmette il bando indicato in oggetto pubblicato in data odierna sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa www.giustizia-amministrativa.it, nella sezione "Amministrazione trasparente" alla voce "Bandi di concorso – Personale amministrativo – Bandi tirocini", con preghiera di diffusione nel modo ritenuto più opportuno.

Si precisa che il bando allegato, prot. n. 62 del 17.01.2024, sostituisce il precedente prot. n. 721 del 14.12.2023.

Si ringrazia

Il Funzionario referente per la formazione
(Dott. Nicola Mazzearelli)



Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Il Presidente

**BANDO PER TIROCINI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA AI SENSI
DELL'ART. 73, D.L. N. 69/2013
PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA**

Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 09 agosto 2013, n. 98 (di seguito semplicemente d.l. 69/2013);

Visto il bando tipo di selezione dei tirocinanti, ai sensi del citato art. 73, oltreché il relativo accordo tipo tra Ufficio giudiziario e tirocinanti allegati alla delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa n. 75 dell'8 luglio 2016, aggiornati nella seduta del Consiglio di Presidenza del 2 dicembre 2022;

Visto l'art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186 (come inserito dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), istitutivo dell'Ufficio per il processo presso gli organi della Giustizia amministrativa;

Visto l'art. 17 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113);

Visto l'art. 28, intitolato "Ufficio per il processo amministrativo", del decreto del Presidente Del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020, recante il Regolamento di organizzazione degli uffici della Giustizia amministrativa;

Viste le Linee Guida adottate dal Presidente del Consiglio di Stato con decreto del 28 luglio 2021;

DECRETA

Articolo 1 **(Durata e decorrenza)**

E' indetta la procedura per la selezione di n. 4 (quattro) neolaureati in giurisprudenza per lo svolgimento, presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, di un periodo di formazione teorico-pratica ai sensi dell'art. 73 del d.l. n. 69/2013 per la durata di 18 mesi **a decorrere dalla data di sottoscrizione degli accordi individuali**, previa verifica delle domande di partecipazione pervenute e conseguente ammissione dei vincitori.

Articolo 2 **(Requisiti di partecipazione)**

Sono ammessi alla formazione i concorrenti che abbiano i seguenti requisiti:

- a) laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- b) media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- c) non abbiano compiuto i trenta anni di età;
- d) non abbiano già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi dell'art. 73, d.l. 69/2013, presso altri Uffici giudiziari (per coloro i quali risultino aver svolto tirocini sulla base di convenzioni con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, o di altre normative, l'ammissione avrà luogo solo nei limiti dei posti che resteranno disponibili all'esito dell'ammissione degli altri richiedenti, in possesso dei requisiti, che non abbiano mai svolto alcuno *stage*);
- e) siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lettera g), del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza).

Articolo 3 **(Modalità di svolgimento del periodo di formazione ed obblighi conseguenti)**

1. Il periodo di formazione teorico-pratica presso il Tribunale ha una durata complessiva di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 73 del d.l. n. 69/2013.
2. Il tirocinante deve garantire un impegno costante, necessario allo svolgimento delle attività di tirocinio, comprensivo della presenza presso gli uffici del Tribunale, rilevabile anche con appositi registri di presenza, e dell'impegno a domicilio;
3. Durante tale periodo gli ammessi sono affidati ad un magistrato formatore e svolgono i compiti ad essi assegnati, secondo quanto previsto dall'art. 73, d.l. n. 69/2013, nel rispetto delle direttive impartitegli e degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, mantenendo il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività. In particolare il tirocinante:

- a) su indicazione del magistrato affidatario, contribuisce allo studio di un numero di controversie proporzionato all'entità dell'impegno previsto, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali discutendone i risultati con lo stesso, procede ad una selezione ragionata di massime giurisprudenziali, predispone schemi di decisioni e bozze di provvedimento relativi ad affari di volta in volta individuati dal magistrato affidatario;
 - b) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, l'epigrafe e la premessa in fatto di ogni decisione, eventualmente utilizzando sotto la diretta direzione del magistrato affidatario la dotazione informatica in uso allo stesso;
 - c) assiste alle udienze pubbliche, partecipa alle relative attività di segreteria e, con il consenso del magistrato affidatario, presenza alla discussione delle domande cautelari;
 - d) partecipa a discussioni e incontri, su temi di interesse comune, con il magistrato affidatario nonché con altri magistrati e tirocinanti;
 - e) partecipa alle udienze pubbliche e camerali, con accesso ai relativi fascicoli processuali concernenti il proprio tirocinio, nonché alle Camere di Consiglio, salvo diverso parere del Collegio;
 - f) non può accedere a fascicoli processuali diversi da quelli che gli sono sottoposti specificatamente dal magistrato affidatario e non può comunque avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolge la pratica forense;
 - g) può essere ammesso ai corsi di formazione per i magistrati amministrativi organizzati dall'Ufficio studi della Giustizia amministrativa, senza oneri a carico del bilancio della Giustizia amministrativa;
 - h) partecipa, durante lo stage, ai corsi di formazione organizzati dal Tribunale;
 - i) è assegnato all' "Ufficio per il processo amministrativo" di cui all'art. 8 del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni, dalla legge 197/2016 e successive disposizioni attuative, istituito presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana con Decreto in data 21 dicembre 2017, n. 28;
 - j) al termine del tirocinio redige una sintetica relazione sulle attività svolte, indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito, e la sottopone al magistrato affidatario.
4. Ai fini dell'equipollenza del periodo del tirocinio, per la durata di un anno, al praticante forense, ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.m. 58/2016, il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di segreteria, al fine di garantire la completezza del periodo formativo.
5. Il tirocinante, durante e per tutta la durata dello stage:
- a) non può esercitare attività professionale innanzi al presente Tribunale, né può rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;

- b) qualora risulti svolgere attività forense presso l'Avvocatura Generale dello Stato, tenuto conto della peculiarità del patrocinio *ex lege* a questa attribuito, dovrà impegnarsi a non svolgere attività professionale presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa;
 - c) se iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può svolgere le attività di cui al precedente comma 3, con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica. A tal fine il tirocinante è tenuto ad indicare preventivamente lo studio e gli avvocati presso i quali svolge la pratica;
 - d) non può svolgere attività di difesa, assistenza o rappresentanza nelle fasi successive di un procedimento conosciuto nel corso del tirocinio;
 - e) ha l'obbligo di mantenere, anche per il futuro, un riserbo assoluto circa i fatti dei quali sia venuto a conoscenza durante il tirocinio; al tirocinante si applica l'art. 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al d. P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i.. Nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali, l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza è segnalato all'Ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto.
6. Lo svolgimento del tirocinio non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.
 7. Resta salva la possibilità dei tirocinanti ammessi di partecipare ai bandi per l'attribuzione di una borsa di studio ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter, e 17, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013.
 8. Il tirocinio può essere interrotto in ogni momento dal Presidente del Tribunale, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio e per la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario, oltretutto in caso di mancato rispetto degli obblighi e della necessaria frequenza a cui è tenuto il tirocinante.
 9. Ferme restando le limitazioni sopra indicate, il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.
 10. Ai sensi della circolare del Presidente del Consiglio di Stato n. 1632 del 3 marzo 2014, **agli ammessi al periodo formativo verrà richiesto di provvedere personalmente alla copertura assicurativa**, sia per le malattie ed eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento del tirocinio presso gli uffici del T.A.R., o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o cose, mediante la produzione di due distinte polizze con massimale minimo rispettivamente di Euro 75.000 ed Euro 500.000 per sinistro.

Articolo 4 (Esito ed effetti del tirocinio)

L'esito positivo dello stage presso gli uffici della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11 dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria (art. 73, comma 19, d.l. 69/2013).

A tal fine, al termine del periodo formativo, il magistrato formatore redige una relazione ai sensi del comma 11 dell'art. 73 d.l. 69/2013.

L'esito positivo della formazione, attestato dalla relazione del magistrato formatore, costituisce titolo rilevante ai sensi dei commi 11-bis, 13, 14, 15, 16, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, e in particolare:

- a) costituisce titolo per l'accesso al concorso in magistratura ordinaria, a norma dell'art. 2 del d. lgs. 5 aprile 2006, n. 160. I soggetti assunti dall'amministrazione giudiziaria nell'ambito dei concorsi per il reclutamento a tempo determinato di personale con il profilo di addetto all'ufficio per il processo banditi ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, qualora al momento dell'assunzione stiano ancora espletando lo stage, possono richiedere che, ai fini del riconoscimento del titolo di cui al primo periodo, oltre al periodo di stage svolto sino all'assunzione, sia computato anche il successivo periodo di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione giudiziaria, sino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva richiesti. Costituisce altresì titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio (comma 11-bis);
- b) è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398 (comma 13);
- c) costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, a norma dell'art. 5 del d.P.R. 487/1994, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato, l'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito (comma 14);
- d) costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario (comma 15);
- e) sostituisce il titolo di avvocato al fine della nomina a giudice di pace (comma 16).

Articolo 5 (Modalità e termine di presentazione delle domande)

1. Gli interessati al tirocinio formativo devono compilare in ogni sua parte, a pena di inammissibilità, la domanda di partecipazione secondo lo schema di domanda allegato, che costituisce parte integrante del presente Bando.
2. Le domande di ammissione al periodo di formazione dovranno essere presentate esclusivamente tramite la Piattaforma del Ministero della Giustizia raggiungibile alla seguente pagina: <https://tirociniformativi.giustizia.it>, cui si accede mediante SPID, secondo le modalità illustrate nel “Manuale utente tirocinante”, scaricabile al predetto indirizzo), **entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito internet della Giustizia Amministrativa www.giustizia-amministrativa.it**.
3. La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, a pena di inammissibilità, esclusivamente secondo lo schema allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando. Alla domanda saranno allegati: copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente Bando, anche mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con votazione finale e indicazione dei singoli voti riportati. Il documento contenente la domanda dovrà, quindi, essere allegato nella sezione “*Curriculum Vitae*” della piattaforma dei tirocini formativi.
4. Nella domanda dovrà essere indicato, in ogni caso, un recapito telefonico e di posta elettronica per le comunicazioni da effettuare all’interessato/a.
5. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell’assegnazione ad una sezione del Tribunale (prima, seconda, terza o quarta), di cui si terrà conto compatibilmente con le esigenze del Tribunale stesso.
6. Non si terrà conto delle domande comunque pervenute prima della pubblicazione del presente bando. Pertanto, coloro i quali abbiano inoltrato tali domande, ove ancora interessati ad essere ammessi al tirocinio, dovranno ripresentare la domanda nel termine e con le modalità sopra specificati.
7. Scaduto il termine di presentazione delle domande verrà redatta la graduatoria degli ammessi, che sarà pubblicata sul sito Internet della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), nella sezione “Amministrazione trasparente” alla voce “Bandi di concorso – Personale amministrativo – Bandi tirocini”.
8. Gli ammessi allo stage saranno avvertiti personalmente, mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato in sede di candidatura, del giorno fissato per l’avvio del periodo di tirocinio. Resta inteso che l’avvio del tirocinio è subordinato alla stipula, a quella data, dell’Accordo tra Tribunale e tirocinante (di cui allo schema di accordo tipo allegato alla citata delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa n. 75 dell’8 luglio 2016, aggiornato nella seduta del Consiglio di Presidenza del 2 dicembre 2022) oltreché delle due distinte polizze assicurative di cui all’art. 3, comma 10, del presente Bando.

Articolo 6
(Criteri di selezione dei concorrenti)

1. In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, tra gli aspiranti muniti dei requisiti di cui all'articolo 2, costituiscono titolo preferenziale, nell'ordine, la migliore media negli esami ivi indicati, il miglior punteggio di laurea e la minore età anagrafica. A parità di detti requisiti, costituirà titolo preferenziale la partecipazione a corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.
2. Gli ammessi che non si presenteranno nei termini stabiliti, saranno sostituiti mediante scorrimento della graduatoria degli altri candidati idonei.

Articolo 7
(Pubblicità del Bando)

1. Il presente Bando, unitamente al modello di domanda, quale parte integrante e sostanziale, è pubblicato sul sito istituzionale della giustizia amministrativa all'indirizzo www.giustizia-amministrativa.it, nella sezione "Amministrazione trasparente" alla voce "Bandi di concorso – Personale amministrativo – Bandi tirocini".
2. E' inoltre trasmesso ai fini della più ampia diffusione a tutti gli Ordini degli Avvocati della Regione Toscana ed alle Facoltà di Giurisprudenza delle Università presenti nella Regione Toscana, nonché al Comune di Firenze.
3. Per eventuali chiarimenti è possibile inviare PEC all'indirizzo sopra indicato ovvero contattare il funzionario referente dr. Nicola Mazzarelli a mezzo e-mail al seguente recapito n.mazzarelli@giustizia-amministrativa.it

Articolo 8
(Trattamento dati personali)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si informa che il TAR per la Toscana, tratta i dati personali forniti dai candidati.
2. Si evidenzia:
 - che tutti i dati personali e sensibili comunicati dai candidati e raccolti sono trattati e utilizzati in funzione e per i fini necessari alla gestione amministrativa della procedura riconducibile al presente Bando e alle connesse, anche successive, attività, per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database della Sezione Staccata, per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale, per la gestione degli adempimenti derivanti dalla stipulazione dell'Accordo, per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la

normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo, per ottemperare a specifiche richieste dell'interessato;

- che tali dati saranno conservati presso gli uffici della Sezione Staccata e/o presso gli Uffici centrali dell'Amministrazione della Giustizia Amministrativa, nella responsabilità dei dipendenti/ personale addetti/ o tenuti/ o al rispetto del segreto professionale o del segreto d'ufficio o impegnati/ o da vincolo contrattuale all'obbligo di riservatezza, che i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai dipendenti dei citati uffici coinvolti nel procedimento per ragioni di servizio e agli eventuali soggetti esterni all'Amministrazione comunque interessati e/o aventi titolo per legge, normativa secondaria e comunitaria.
- 3. Il trattamento, la comunicazione e la conservazione della documentazione recante dati personali sono effettuati, di regola, con l'ausilio di strumenti elettronici. Le misure approntate per la sicurezza dei sistemi e degli strumenti informatici utilizzati garantiscono un'adeguata sicurezza dei dati personali. Il trattamento e la conservazione della documentazione contenente dati personali effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici sono soggetti a particolari misure di salvaguardia.
- 4. I dati personali, raccolti e trattati a fini istituzionali, anche ove non più necessari rispetto alla finalità primaria per la quale sono stati raccolti, vengono di regola conservati quale documentazione relativa al procedimento; è fatta salva, naturalmente, la facoltà dell'interessato di richiederne la cancellazione.
- 5. Il Regolamento 2016/679 riserva (artt. 15-23 a cui, a ogni pertinente effetto, si opera rinvio), all'interessato, una serie di diritti che possono essere esercitati, in ogni momento, con richiesta rivolta al Titolare del trattamento o al Responsabile per la protezione dei dati personali.
- 6. I candidati, con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione, prendono atto di quanto direttamente o per rinvio innanzi riportato e acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali.
- 7. Per ogni aspetto relativo al trattamento dei dati si fa comunque rinvio, per quanto di pertinenza, al citato Regolamento UE 2016/679, al d.lgs. 196/2003 e s.m.i e a ogni altra normativa vigente in materia.

Firenze, lì 15/01/2024

Il Presidente del T.A.R. per la Toscana
(*Roberto Pupilella*)

Al Sig. Presidente
del Tribunale Amministrativo Regionale
per la Toscana - Firenze
Via Ricasoli, 40
50122 FIRENZE

**OGGETTO: DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE A BANDO PER N. 4 TIROCINI
FORMATIVI**

Il/La sottoscritto/a _____,

C.F. _____,

visto il bando per tirocini formativi pubblicato dal T.A.R. per la Toscana sul sito istituzionale della
Giustizia Amministrativa,

CHIEDE

di essere ammesso/a alla formazione teorico-pratica prevista dal suddetto bando presso il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Toscana, ai sensi dell'art. 73 decreto legge n. 69/2013, convertito dalla
legge 98/2013, e s.m.i..

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 445/2000, e dalle disposizioni
del codice penale e dalle leggi speciali per le false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 d.P.R.
445/2000,

DICHIARA

1. di essere nato a _____ il _____
2. di essere residente in _____ via _____ n. _____
3. di essere laureato/a in Giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale ed in
particolare di aver conseguito la laurea presso l'Università degli studi di
_____ in data _____;
4. di aver riportato le seguenti votazioni agli esami di:

- diritto costituzionale _____/30;
- diritto privato _____/30;
- diritto processuale civile _____/30;
- diritto commerciale _____/30;
- diritto penale _____/30;
- diritto processuale penale _____/30;

- diritto del lavoro _____/30;

- diritto amministrativo _____/30;

e, quindi, una media complessiva nei predetti esami pari a: _____/30;

3. di aver riportato un punteggio di laurea pari a: _____/110;

4. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lettera g), del r.d.30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza);

5. di non aver già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi dell'art. 73 cit., né di svolgerlo, né di averlo interrotto a qualsiasi titolo, presso il T.A.R. né presso altri Uffici giudiziari;

6. di aver ultimato il corso di specializzazione per le professioni forensi presso l'Università di _____ e di avere superato la prova finale, conseguendo il diploma e riportando la seguente votazione _____;

7. di essere iscritto/a alla scuola di specializzazione per le professioni forensi presso l'Università di _____ all'anno di corso _____ e di non avere ancora conseguito il diploma;

8. di essere iscritto/a nel registro dei praticanti avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di _____, in data _____, e di svolgere il tirocinio presso l'avvocato _____, con studio in _____, via _____, n. _____;

9. di essere abilitato/a al patrocinio legale con delibera di iscrizione nel registro in data _____;

10. di aver compiuto il periodo di tirocinio, come da certificato del Consiglio dell'Ordine in data _____;

11. di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato in data _____;

12. di essere iscritto/a al Consiglio dell'Ordine di _____, a far data dal _____;

Ai fini dell'assegnazione ad una sezione di codesto ufficio giudiziario, il/la sottoscritto/a esprime preferenza per la sezione: _____.

Si impegna, inoltre:

- al rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione;

- a mantenere il segreto su quanto appreso durante lo svolgimento del tirocinio.

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati – Regolamento UE 2016/679 ed all'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Per tutte le comunicazioni, indica il seguente recapito telefonico: _____

e indirizzo di posta elettronica: _____ .

Allega copia fotostatica del documento di riconoscimento _____

rilasciato da _____ il _____ .

Data _____

Firma
